

REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- (3) La Germania dispone di ingenti scorte di orzo d'intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2005 della Commissione⁽³⁾ aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell'ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.
- (5) Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di orzo detenute dal-

l'organismo d'intervento tedesco, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell'ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l'obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.

- (6) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (7) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione, è importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

(3) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 16.